



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. **Corte cost., 17 dicembre 2021, n. 243, sull'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria concorsuale.**

Corte di cassazione

2. **Cass. civ., sez. un., 18 gennaio 2022, n. 1395, sull'eccesso di potere giurisdizionale;**
3. **Cass. civ., sez. un., 18 gennaio 2022, n. 1392, sulla compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. **Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2022, n. 366, sulla corrispondenza contenutistica e/o sulla coerenza tra oggetto sociale dell'aggiudicatario, oggetto del contratto di appalto e servizi posti a base di gara;**
5. **Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2022, n. 207, va sospesa la sentenza del T.a.r. per il Lazio che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19;**
6. **Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2022, n. 317, ambito di tutela del privato i cui fondi siano stati oggetto di occupazione abusiva;**
7. **C.g.a., sez. giur., 17 gennaio 2022, n. 38, verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale e incombenti istruttori;**

8. [T.a.r. per il Lazio, sez. V, 20 gennaio 2022, n. 659](#), sui presupposti per l'esclusione da una gara di appalto per violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
9. [T.a.r. per il Lazio, sez. I, 20 gennaio 2022, n. 112](#), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Regione Siciliana n. 8 del 2017.

Normativa ed altre novità di interesse

10. [Legge 23 dicembre 2021, n. 238](#) – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2022; in vigore dal 1° febbraio 2022).

Corte costituzionale

(1)

La Corte si pronuncia sull'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria concorsuale, limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti fissati dall'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982.

[Corte costituzionale, ordinanza 17 dicembre 2021, n. 243 – Pres. Coraggio, Red. Modugno](#)

La Corte costituzionale ha precisato che successivamente alle ordinanze di rimessione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio è intervenuto l'art. 260-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come aggiunto in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, al

dichiarato scopo di definire il contenzioso insorto riguardo ai requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale in questione, ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad assumere – entro un massimo di 1650 unità per l'anno 2020 e di 550 unità per l'anno 2021 – allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso bandito con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, a prescindere dal possesso dei nuovi e più stringenti requisiti introdotti dal d.lgs. n. 95 del 2017 (è sufficiente, dunque, il possesso dei precedenti requisiti previsti dal bando); ciò, con riferimento ai soggetti che: a) abbiano riportato alla prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai destinatari della norma oggi sottoposta a scrutinio; b) siano stati ammessi alla fase successiva della procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, sempre che i giudizi risultino pendenti; c) risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

La norma sopravvenuta è atta, dunque, a superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati, rispetto a tutti i candidati che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura, come i ricorrenti nei giudizi principali (fermo restando che, come già rilevato dalla Corte costituzionale nella citata ordinanza n. 191 del 2021, i candidati che non abbiano tempestivamente impugnato gli atti di esclusione dalla procedura non potrebbero, comunque sia, giovare di una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, posto che la cosiddetta retroattività delle sentenze di accoglimento incontra il limite dei rapporti esauriti, quali quelli rispetto ai quali siano decorsi i termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi).

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(2)

Le sezioni unite si sono pronunciate in tema di eccesso di potere giurisdizionale, dichiarando inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2020, n. 2178.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1395, Pres. Manna, Est. Conti](#)

Le sezioni unite precisano che non integra un motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a., la deduzione con cui si denunci il difetto di terzietà-imparzialità del collegio giudicante del Consiglio di Stato in ragione della partecipazione al collegio giudicante di un magistrato, con funzioni di presidente del collegio, che in passato aveva svolto incarichi per la pubblica amministrazione – parte del giudizio – asseritamente capaci di minare, da un punto di vista oggettivo, la terzietà ed imparzialità del giudice per la sua illegittima composizione.

Hanno, inoltre, precisato le sezioni unite che la partecipazione a un comitato con funzioni tecnico-scientifiche per la redazione di un testo unico per conto di una pubblica amministrazione, avvenuta, peraltro, in epoca risalente rispetto alla controversia, non comporta l'assoluta inidoneità del giudice a occuparsi della controversia di cui sia parte la medesima pubblica amministrazione.

(3)

Sulla compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 gennaio 2022, n. 1392, Pres. Manna, Est. Lamorgese](#)

Le sezioni unite hanno evidenziato che al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura delle situazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere allo strumento arbitrale solo se tali situazioni abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza di interesse legittimo.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(4)

Sulla corrispondenza contenutistica e/o sulla coerenza tra oggetto sociale dell'aggiudicatario, oggetto del contratto di appalto e servizi posti a base di gara.

[Coniglio di Stato, sezione V, sentenza 20 gennaio 2022, n. 366 – Pres. f.f. Franconiero, Est. Perotti](#)

E' legittima l'aggiudicazione di una gara di appalto di servizi, indetta da un Comune per la gestione comunale diretta e pubblica di un porto turistico, nel caso in cui sia stata disposta in favore di una società il cui oggetto sociale, risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio, benché non con tutti, sia risultato coerente con la maggior parte dei servizi posti a base di gara, oltre che con le esigenze operative manifestate dall'Amministrazione nella *lex specialis*; infatti, l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla *lex specialis* e con l'oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato, va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto.

(5)

Va sospesa la sentenza del T.a.r. per il Lazio che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19.

[Coniglio di Stato, sezione III, decreto cautelare 19 gennaio 2022, n. 207 – Pres. Frattini](#)

Deve essere sospesa in via monocratica la sentenza del T.a.r. per il Lazio che ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici avverso le Linee guida dell'Aifa e la circolare del Ministero della salute "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021, per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19.

Ha chiarito il decreto che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., la circolare del Ministero della salute "Gestione domiciliare dei pazienti con

infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021 non ha natura vincolante ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid-19.

Il decreto chiarisce che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che, secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto.

Di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale. Ne consegue che la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i medici di medicina generale della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca), determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e detti medici ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientificomediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliono effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente.

(6)

Ambito di tutela del privato i cui fondi siano stati oggetto di occupazione abusiva.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 gennaio 2022, n. 317 – Pres. Poli, Est. Pizzi](#)

Sussiste la legittimazione passiva del comune rispetto alla domanda di restituzione di un terreno sul quale, a scomputo delle opere di urbanizzazione, erano stati eseguiti lavori commissionati a privati, sia perché resta sempre fermo il potere-dovere di vigilanza dell'amministrazione concedente sull'attività del soggetto incaricato dell'esercizio di poteri pubblici, sia perché le opere sarebbe state comunque trasferite all'ente in concreto risultato beneficiario.

La semplice comunicazione - inoltrata dal comune al proprietario del fondo occupato abusivamente recante la ricusazione della domanda di restituzione del fondo e risarcimento del danno per essersi verificata una fattispecie di accessione invertita - non rappresenta un provvedimento di natura espropriativa ma una mera dichiarazione di scienza e, come tale, inidonea a estinguere il diritto di proprietà sul fondo, allo scopo essendo indispensabile un contratto, una sentenza (anche di accertamento della intervenuta usucapione) o un provvedimento espropriativo (anche emanato ex art. 42 bis t.u. espr.), titoli nella specie inesistenti.

Per la costituzione di una servitù di uso pubblico *per dicatio ad patriam* è necessario, fra gli altri requisiti, provare la volontarietà della destinazione del fondo al servizio della collettività.

(7)

Verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale e incumbenti istruttori.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, ordinanza 17 gennaio 2022, n. 38 – Pres. De Nictolis, Est. Boscarino](#)

In occasione dell'appello proposto da un tirocinante non ammesso al corso formativo all'interno di strutture sanitarie perché non sottoposti al vaccino per il Covid-19, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana ha disposto incompetenti istruttori, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità, affidata ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della salute, dal Presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il Ministero della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria.

(8)

Il T.a.r. si pronuncia sui presupposti per l'esclusione da una gara di appalto per violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

[T.a.r. per il Lazio, sezione V, sentenza 20 gennaio 2022, n. 659, Pres. Spagnoletti, Est. Palma](#)

In base all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per disporsi l'esclusione da una gara di appalto per violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, occorre che si tratti: a) di violazioni gravi, ossia di debiti nei confronti del Fisco di importo superiore ad Euro 5.000,00; b) di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; c) di violazioni fiscali accertate in modo definitivo e quindi o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione.

E' legittima l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 4, prima parte, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, nel caso in

cui: a) a carico della società interessata sia risultata l'esistenza di quattro cartelle esattoriali regolarmente notificate (nella specie, rispettivamente, di importi euro 21.838,38, euro 237.899,76, euro 119.166,13 ed euro 135.972,00), precisando che le stesse sono relative a violazioni definitivamente accertate; b) per tale ragione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, il concorrente non era in possesso del requisito della regolarità fiscale, né si era attivata per regolarizzare la sua posizione.

(9)

Il T.ar. solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Regione Siciliana n. 8 del 2017, nella parte in cui dispone che "per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa".

[T.a.r. per la Sicilia, Palermo, sezione I, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 112, Pres. Lento, Est. Pignataro](#)

Il T.a.r. ha sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Regione Siciliana n. 8 del 2017, nella parte in cui dispone che "per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa", per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l) della Costituzione, laddove riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile» a presidio e garanzia di eguaglianza nell'intero territorio nazionale.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione

Normativa ed altre novità di interesse

(10)

[Legge 23 dicembre 2021, n. 238](#) – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2022; in vigore dal 1° febbraio 2022).